



COMUNE DI VILLANOVA MONDOVI'

(Provincia di CUNEO)

CAP 12089 – TEL 0174.698151 – FAX 0174.597151 – COD.FISC. E PART.IVA 00469040042
e-mail : ragioneria@comune.villanova-mondovi.cn.it – pec villanova.mondovi@cert.ruparpiemonte.it

TRASPARENZA NEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

(Art.3 deliberazione ARERA n.444/2019)

INFORMATIVA

SERVIZIO GESTIONE TARIFFA RIFIUTI E RELAZIONI CON GLI UTENTI

1 Ragione sociale del gestore che eroga il servizio:

Comune di Villanova Mondovì – C.F. e P.IVA: 00469040042

2 Recapiti telefonici, postali e di posta elettronica per l'invio di richieste di informazioni, segnalazione di disservizi e reclami nonché, ove presenti, recapiti e orari degli sportelli fisici per l'assistenza agli utenti:

Comune di Villanova Mondovì
Via A. Orsi 8 – Villanova Mondovì (CN)
Tel. 0174 698151
Fax 0174 597151

Recapiti di posta elettronica:

ufficio protocollo: info@comune.villanova-mondovi.cn.it
ufficio ragioneria: ragioneria@comune.villanova-mondovi.cn.it
ufficio tributi: tributi@comune.villanova-mondovi.cn.it
PEC: villanova.mondovi@cert.ruparpiemonte.it

Orari sportelli fisici:

giorno	mattino	pomeriggio
LUNEDI'	10,00 – 13,00	17,00 – 18,00
MARTEDI'	10,00 – 13,00	chiuso
MERCOLEDI'	10,00 – 13,00	chiuso
GIOVEDI'	8,30 – 11,00	17,00 – 18,00
VENEDI'	10,00 – 14,00	chiuso
SABATO	chiuso	chiuso

3 Estremi della delibera di approvazione della tariffe agli utenti e del PEF:

Ai sensi del combinato disposto dell'art.107, comma 5, del DL 17/03/2020, n.18 e dell'art.138 del DL 19/05/2020, n.34, il termine per l'approvazione delle tariffe Tari è stato uniformato al termine per l'approvazione del bilancio di previsione (attualmente prorogato al 31/07/2020) ed il termine per l'approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020, nel caso in cui i Comuni, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvino le tariffe della TARI adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, è stato differito al 31/12/2020.

A seguito dell'adozione delle rispettive deliberazioni da parte del Consiglio Comunale, si provvederà a pubblicarne gli estremi sul sito istituzionale dell'Ente, nella stessa sezione in cui viene pubblicata la presente informativa.

4 Regole di calcolo della tariffa, con indicazione in forma fruibile per gli utenti - anche attraverso esempi - delle variabili su cui si basa il calcolo della quota fissa e della quota variabile, delle riduzioni applicabili agli utenti domestici e non domestici, dei meccanismi di conguaglio, delle imposte applicabili:

REGOLE DI CALCOLO DELLA TARIFFA (ART. 13 REGOLAMENTO TARI E PIANO ECONOMICO FINANZIARIO)

1. La componente TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. La tariffa è determinata sulla base del Piano Finanziario con specifica deliberazione del Consiglio Comunale, da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità.

4. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente..

ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA – VARIABILI SU CUI SI BASA IL CALCOLO DELLA QUOTA FISSA E DELLA QUOTA VARIABILE (ART. 14 REGOLAMENTO TARI)

1. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.

2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.

3. I costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche come segue:

- i COSTI FISSI sono ripartiti con riferimento alle superfici occupate

- i COSTI VARIABILI sono ripartiti sulla base della quantità di rifiuti prodotti.

Nelle more della messa a punto di metodi oggettivi di rilevazione delle quantità di rifiuto effettivamente prodotte dalle singole utenze, per la determinazione della quantità complessiva di rifiuto potenzialmente prodotto si procede come segue:

a) la quantità di rifiuti riferibile alle utenze non domestiche è determinata in base ai coefficienti di produttività Kd di cui alla tabella 4a, all. 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158

b) la quantità di rifiuti riferibili alle utenze domestiche è calcolata quale differenza tra la produzione totale annua di rifiuti e la quantità di rifiuti prodotta dalle utenze non domestiche così come calcolata alla lett. a)

4. E' assicurata la riduzione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, prevista dal comma 658 della Legge 147/2013, e dell'art. 4, comma 2, D.P.R. 158/1999.

UTENZE DOMESTICHE (ART. 16 - 17 REGOLAMENTO TARI)

ART.16

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametricate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.

2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.

ART.17

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza come ad es. le colf – badanti che dimorano presso la famiglia.

2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata. Il numero degli occupanti non potrà comunque essere inferiore a n. 1 unità.

3. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nell'immobile, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE) e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, si assume come numero degli occupanti quello di n. 1 unità.

4. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque non utilizzate, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in n. 1 unità.

5. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari coabitanti, anche se intestatari di autonoma scheda anagrafica, la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.

6. Per le abitazioni adibite all'attività di Bed & Breakfast, che devono essere iscritte nelle utenze domestiche in quanto non riconosciute come attività professionali, il numero di occupanti utilizzato per il calcolo della quota fissa e della quota variabile del tributo è pari alla somma del numero di componenti del nucleo familiare e del numero di camere adibite ad attività di Bed & Breakfast.

7. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante alla data di emissione dell'invito di pagamento di cui all'art. 31, comma 1, con eventuale conguaglio nel caso di variazioni successivamente intervenute.

RIDUZIONI APPLICABILI ALLE UTENZE DOMESTICHE (ART. 23 REGOLAMENTO TARI)

1. Alle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto si applica una riduzione del 20%.

Per ottenere tale riduzione gli utenti devono presentare apposita istanza al comune nella quale attestino:

che verrà praticato il compostaggio in modo continuativo nell'anno di riferimento;

di accettare l'accesso presso l'utenza da parte degli incaricati del Comune al fine di verificare la reale pratica del compostaggio.

L'istanza di cui al precedente comma conserverà efficacia anche per gli anni successivi e comunque fino a revoca o fino ad accertamento del venir meno del rispetto delle condizioni di cui sopra; in tale ultimo caso trova applicazione il disposto di cui al comma seguente. In caso di insussistenza delle condizioni richieste per la riduzione verrà recuperato il tributo indebitamente beneficiato.

Non sono previste riduzioni tariffarie e/o esenzioni di cui al comma 659, dalla lettera a) alla lettera e), della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014).

UTENZE NON DOMESTICHE (ART. 18-19 REGOLAMENTO TARI)

ART. 18

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

ART. 19

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegato B.

2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'allegato B viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relativi all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.

3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.

4. La tariffa applicabile è unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio.

5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.

6. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

7. Ai fini dell'inserimento nella categoria 117 viene assunto quale parametro di riferimento, oltre che il tipo di attività, anche la dimensione dell'esercizio che deve essere inferiore o uguale a 150 metri. Qualora venga superato detto limite le predette attività vengono classificate nella categoria 120.

8. I locali delle attività chiuse o temporaneamente sospese, ove i locali risultino ancora arredati e provvisti di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete, vengono classificati nella categoria 103 (Autorimesse e magazzini senza vendita diretta) di cui all'allegato B: lo stato dell'attività deve risultare da visura camerale o da altri elementi.

9. Sono altresì classificate nella categoria 103 le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito se condotte da persona fisica priva, nel comune, di utenze abitative.

RIDUZIONI APPLICABILI ALLE UTENZE NON DOMESTICHE NON STABILMENTE ATTIVE (ART. 24 REGOLAMENTO TARI)

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella parte fissa e nella parte variabile, del 30% ai locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibite ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 183 giorni nell'anno solare.

2. La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

RIDUZIONI PER IL RICICLO DI RIFIUTI ASSIMILATI (ART. 25 REGOLAMENTO TARI)

1. La tariffa dovuta dalle utenze non domestiche è ridotta nella parte variabile in proporzione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri, a consuntivo, di aver avviato al riciclo nell'anno di riferimento, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di riciclo.

2. Per «riciclo» si intende, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. u), del decreto legislativo 3 aprile 2006 n.152, qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il ritrattamento di materiale organico ma non il recupero di energia, né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento

3. La percentuale di riduzione della tariffa è proporzionata alla quantità di rifiuti assimilati, con esclusione degli imballaggi secondari e terziari, che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo in funzione del rapporto rifiuti avviati al riciclo/rifiuti prodotti e comunque non può superare il 50% della quota variabile del tributo.

4. La determinazione delle riduzioni spettanti viene effettuata a consuntivo e comporta il rimborso dell'eccedenza pagata o la compensazione all'atto dei successivi pagamenti della tariffa.

5. Le richieste devono pervenire entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello cui si chiede la riduzione.

6. La determinazione di tali percentuali verrà approvata dalla Giunta Comunale sulla base della documentazione prodotta dagli utenti interessati e previa valutazione tecnica effettuata da parte degli uffici competenti in materia di rifiuti.

MECCANISMI DI CONGUAGLIO

Consultare il vigente **REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA GENERALE DELLE ENTRATE COMUNALI (Area CONTABILITA' E TRIBUTI)** al seguente link:

<https://www.comune.villanova-mondovi.cn.it/index.php/servizi-online/regolamenti-comunali>

5 Informazioni per l'accesso alle eventuali riduzioni tariffarie accordate agli utenti in stato di disagio economico e sociale e la relativa procedura:

Si rimanda a quanto illustrato al punto 3 della presente informativa.

Le eventuali riduzioni tariffarie saranno inserite nella deliberazione relativa all'approvazione delle tariffe Tari e pubblicate nella presente sezione del sito istituzionale dell'Ente.

6 Modalità di pagamento ammesse:

- mediante modello di pagamento F24 recapitato dal Comune unitamente all'avviso di pagamento, che non comporta costi aggiuntivi a carico del contribuente;

- per residenti all'estero: bonifico su conto corrente bancario: IBAN: IT28Q0845046100000000831473
BIC: ICRAITRRCIO

7 Scadenze per il pagamento della tariffa:

Si rimanda a quanto illustrato al punto 3 della presente informativa.

Le scadenze per l'anno 2020 saranno inserite nella deliberazione relativa all'approvazione delle tariffe Tari e pubblicate nella presente sezione del sito istituzionale dell'Ente.

8 Informazioni rilevanti nei casi di ritardato od omesso pagamento:

Si riportano di seguito le vigenti disposizioni regolamentari in merito

ACCERTAMENTO (art. 33 Regolamento TARI)

1. L'omessa o l'infedele presentazione della dichiarazione è accertata notificando al soggetto passivo, anche a mezzo raccomandata A.R. inviata direttamente dal Comune, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata, avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica.
2. L'avviso di accertamento specifica le ragioni dell'atto e indica distintamente le somme dovute per tributo TARI, tributo provinciale, sanzioni, interessi di mora e spese di notifica, da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione e degli ulteriori interessi di mora.
3. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.
4. Per quanto non previsto nel presente articolo si rimanda al regolamento generale delle entrate comunale.

SANZIONI (art. 34 Regolamento TARI)

5. In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione si applica la sanzione del 30% di ogni importo non versato. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al primo periodo, oltre alle riduzioni previste per il ravvedimento dal comma 1 dell'articolo 13 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, se applicabili, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.
6. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente ad uno solo degli immobili posseduti, occupati o detenuti, si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200% del tributo dovuto, con un minimo di 50 euro.
7. In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal 50 al 100% del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
8. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'articolo 32, comma 2, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione amministrativa da euro 100 a euro 500. La contestazione della violazione di cui al presente comma deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.

9. Le sanzioni previste per l'omessa ovvero per l'infedele dichiarazione sono ridotte a un terzo se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene acquiescenza del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
10. Si applica per quanto non specificamente disposto, la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n.472.

INTERESSI (Art. 35 Regolamento TARI)

1. Gli interessi di mora, di rateazione e di rimborso sono computati nella misura definita nel regolamento generale delle entrate comunale.
2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili

CONTENZIOSO (art. 38 Regolamento TARI)

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o nega l'applicazione di riduzioni o agevolazioni può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.
2. Si applica, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento per la disciplina generale delle entrate comunali, l'istituto dell'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218, limitatamente alle questioni di fatto, in particolare relative all'estensione e all'uso delle superfici o alla sussistenza delle condizioni per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
3. Si applicano altresì gli ulteriori istituti deflattivi del contenzioso previsti dalle specifiche norme.
4. Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui ai commi 2 e 3 possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate, secondo quanto previsto dallo specifico regolamento per la disciplina generale delle entrate comunali.

9 Procedura/e per la segnalazione di errori nella determinazione degli importi addebitati e di errori e/o variazioni nei dati relativi all'utente o alle caratteristiche dell'utenza rilevanti ai fini della commisurazione della tariffa:

Si riportano di seguito le vigenti disposizioni regolamentari in merito

RIMBORSI (art. 36 Regolamento TARI)

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura prevista dall'articolo 35, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

Le istanze di rimborso devono essere presentate al protocollo dell'Ente in forma scritta e su schema libero (non è prevista modulistica specifica).

10 Indicazione della possibilità di ricezione dei documenti di riscossione in formato elettronico nonché della relativa procedura di attivazione:

l'utente può richiedere la trasmissione del documento di riscossione in formato elettronico, inviando la richiesta all'indirizzo di posta elettronica tributi@comune.villanova-mondovi.cn.it

11 Eventuali comunicazioni agli utenti da parte dell'ARERA relative a rilevanti interventi di modifica del quadro regolatorio o altre comunicazioni di carattere generale:

Tali informazioni possono essere reperite sul sito ARERA, sezione "Atti e provvedimenti" - "Delibere e Atti", al seguente link:

<https://www.arera.it/it/elenchi.htm?type=atti-20>